



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2023, proposto da:

Luca Solinas, Domo Sardinia S.r.l., Patrizia Goffi, Pavan Sandra quale legale Rappresentante della Flanker Immobiliare S.r.l., Maria Rita Scalas, Maurizio Rossi Odello, Elanthea Società Semplice, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Maria Lei e Michele Mazzette, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici e al Patrimonio storico, artistico e etnografico per le province di Sassari e Nuoro, Ministero della Cultura,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari via Dante n. 23;

nei confronti

- Sardinian Towers S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Vodafone Italia S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Mele, Veronica Vitagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

1) del provvedimento unico del Responsabile del SUAPE di Arzachena n. 368 del 14 settembre 2023, prot. n. 52157 (doc. all. n. 1) , con il quale è stata autorizzata l'installazione di un impianto tecnologico di telecomunicazione di telefonia mobile su una struttura multigestore in località Porto Cervo, via della Goletta;

2) del parere “aggiornato” favorevole dell'Ufficio tecnico edilizia privata del Comune di Arzachena in data 9 agosto 2023, prot. n. 4371467 (doc. all. n. 2);

3) della “conferma di parere favorevole condizionato” del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est in data 10 agosto 2023, prot. n. 38501 (doc. all. n. 3);

4) del parere per implicito reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena, della Regione Autonoma della Sardegna, di Sardinian Towers S.r.l., di Vodafone Italia S.p.A., della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici e al Patrimonio storico, artistico e etnografico per le province di Sassari e Nuoro e del Ministero della Cultura.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento unico 14 settembre 2023, n. 368, all'esito di apposita conferenza di servizi asincrona nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dell'Ufficio Tutela del Paesaggio Regionale, dell'Ufficio Tecnico, Edilizia privata del Comune di Arzachena e dell'Ufficio ARPAS, nonché i pareri favorevoli in via tacita degli altri uffici interessati, il Dirigente del SUAPE del Comune di Arzachena ha autorizzato Vodafone Italia S.p.a. e Sardinian Towers S.r.l. a realizzare un impianto tecnologico per telefonia mobile -comprensivo di un palo porta antenna multi gestore, avente un'altezza di 18 metri, sormontato da una palina avente un'altezza di 2,50 metri ove saranno posizionate le antenne- su un'area di proprietà comunale sita in loc. Porto Cervo, via della Goletta, censita in catasto terreni al Foglio 12, Mappale 933, urbanisticamente classificata come zona F/3 (servizi) e sottoposta a vincolo paesaggistico.

Dal 15 settembre 2023 al 30 settembre 2023 i sopra descritti esiti procedurali sono stati pubblicati all'Albo pretorio *on line* del Comune di Arzachena.

Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2023 Luca Solinas, Domo Sardinia S.r.l., Patrizia Goffi, Sandra Pavan, Flanker Immobiliare S.r.l. Maria Rita Scalas e Maurizio Rossi Odello, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante di Elanthea società semplice, tutti proprietari di immobili e/o residenti in immobili (ovvero gestori di attività economiche esercitate in immobili) ubicati nei pressi dell'impianto, hanno chiesto l'annullamento del sopra descritto provvedimento unico autorizzativo e dei presupposti atti procedurali, contestando, qui in estrema sintesi, il mancato rispetto delle forme legali di pubblicità preventiva dell'intervento interessato, la motivazione della sua ritenuta compatibilità con il vincolo paesaggistico presente sulla zona di riferimento e la violazione del criterio

normativo che impone di installare nuovi impianti di telecomunicazione preferibilmente in siti già interessati dalla presenza di tali infrastrutture.

Si è costituito in giudizio il Comune di Arzachena, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone l'inammissibilità e la tardività.

Si sono costituite in giudizio Vodafone S.p.A. e Sardinian Towers S.r.l., entrambe opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependone la tardività rispetto al termine di pubblicazione degli atti impugnati sull'Albo pretorio on line comunale.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici e per il Patrimonio storico artistico ed etnografico per le Province di Sassari e Nuoro, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, concludendo negli stessi termini.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della controversia è stata rinviata al merito.

È seguito il deposito di ulteriori memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

In apice devono essere esaminate le eccezioni di rito sollevate dalle difese del Comune e delle controinteressate.

La prima eccezione è di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del "*Regolamento comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione – triennio 2022-2024*" e del "*Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile*", entrambi approvati con deliberazione del Consiglio comunale 27 aprile 2022, n. 20, avendo il Comune con tali atti puntualmente individuato il sito oggi in discussione quale luogo idoneo all'installazione di nuove antenne, per cui gli atti sopra descritti, assumendo la veste di atti presupposti a quelli oggetto del presente giudizio, avrebbero dovuto essere impugnati insieme a questi ultimi.

Tale eccezione non merita accoglimento semplicemente perché, come meglio si vedrà in sede di esame del merito, la prospettazione dei ricorrenti non si incentra (o quanto meno non si incentra soltanto) sulla pretesa inidoneità del sito prescelto, bensì sul fatto che, esistendo altri siti già interessati da impianti di telecomunicazione, il Comune avrebbe dovuto congruamente motivare la mancata preferenza degli stessi rispetto al nuovo sito ora in discussione: è evidente come l'accoglimento di una simile doglianza, incentrata esclusivamente sul nucleo motivazionale dei nuovi atti con i quali il luogo di installazione è stato concretamente individuato per mancata comparazione dello stesso con altri siti già occupati, non presuppone affatto, neppure concettualmente, il contemporaneo annullamento degli atti con cui, a suo tempo, il nuovo sito era stato individuato come potenzialmente idoneo.

In secondo luogo è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso per tardività, in considerazione del fatto che all'Albo pretorio *on line* del Comune di Arzachena sono stati pubblicati, dapprima, gli atti presupposti del procedimento -in particolare la nota di indizione della conferenza di servizi (dal 27 maggio 2023 all'11 giugno 2023), l'atto di riavvio dei termini della conferenza (dal 21 giugno 2023 al 6 luglio 2023)- e poi il provvedimento autorizzativo finale (dal 15 settembre 2023 al 30 settembre 2023), il che avrebbe posto tutti i residenti potenzialmente interessati nelle condizioni di conoscere l'intervento in itinere e di opporvisi mediante la presentazione del relativo ricorso entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto conclusivo, cioè entro la data del 30 novembre 2023, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato soltanto in data 14 dicembre 2023.

Tale eccezione non può essere condivisa, non essendovi ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, affermatosi in relazione ai titoli edilizi ma direttamente trasponibile alla materia ora in esame, secondo cui il termine per impugnare gli atti autorizzativi di nuovi interventi sul territorio comincia a decorrere solo dalla notifica individuale ovvero, in alternativa, dal momento in cui

la nuova struttura ha raggiunto un grado di sviluppo tale da rendere piena contezza del suo impatto concreto, cioè dalla definitiva realizzazione dell'opera, quanto meno nelle sue parti strutturali. Né rileva in senso opposto il fatto che le caratteristiche della nuova antenna in costruzione erano dettagliatamente descritte nei progetti allegati all'atto di indizione della conferenza di servizi, posto che i residenti interessati non sono stati efficacemente informati di tale circostanza, essendo mancata qualunque forma di efficace divulgazione dell'intervento *in itinere*, a parte la sua "ordinaria" (e insufficiente in casi come questo: vedi *supra*) pubblicazione all'Albo pretorio *on line* comunale (cfr. T.A.R. Torino, Sez. I, 27 luglio 2018, n. 916, secondo cui "*Il termine per poter impugnare l'autorizzazione unica rilasciata per l'installazione di una stazione radio base decorre dalla piena conoscenza della stessa: tale conoscenza, qualora non sussistano altri e più rigorosi elementi probatori, si realizza dall'ultimazione dei lavori e non dall'inizio degli stessi*"). Così come non assume rilievo neppure la disciplina dettata dalle Direttive regionali in materia di pubblicazione degli atti del SUAPE, cui fa riferimento la difesa comunale, essendo la stessa stata predisposta dal legislatore con riguardo al soggetto che ha proposto l'intervento -per definizione a conoscenza dello stesso e del relativo procedimento in corso- e non certo con riferimento a soggetti estranei alla procedura quali i residenti in zona limitrofa, per i quali il regime impugnatorio resta quello sopra descritto, con decorrenza del termine per proporre ricorso dalla conclusione dei lavori.

Ciò posto si passa all'esame del ricorso nel merito, dal quale emerge la fondatezza della censura con cui parte ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione e istruttoria riguardo alla scelta di realizzare la nuova antenna su un'area comunale libera da insediamenti invece che su uno dei siti già attualmente destinati a ospitare nuove infrastrutture per la telecomunicazione.

Si osserva, infatti, che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, commi da 4 a 6, del vigente Regolamento comunale per l'installazione di impianti di tele

radiocomunicazione (doc. 1 prodotto dalla difesa comunale) “5. È prioritaria la collocazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. cositing), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi. 5. Ove ciò non fosse possibile, gli operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, come da Piano allegato. 6. Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione”.

Pertanto la vigente disciplina regolamentare del Comune di Arzachena è chiarissima nel considerare prioritaria l’installazione delle nuove infrastrutture per le telecomunicazioni all’interno di siti che già ospitano simili infrastrutture, considerando la scelta di siti diversi come residuale e praticabile solo ove risulti concretamente impossibile la descritta “co-locazione”.

A ciò consegue che nel corso del procedimento il Comune avrebbe dovuto puntualmente indicare, nonché supportare sul piano probatorio, le ragioni per le quali nel caso ora in esame non risultava praticabile la co-locazione dell’antenna in un sito già adibito a questo scopo, tanto più in considerazione dell’obiettivo pregio paesaggistico della nuova area prescelta, mentre nessuna valutazione di questo genere è, invece, rinvenibile negli atti impugnati e nell’intero compendio procedimentale. Né assumono rilievo i rilievi motivazionali leggibili nelle memorie difensive comunali, peraltro alquanto generiche, stante il divieto di integrazione della motivazione “*per via processuale*” che notoriamente caratterizza l’atto amministrativo.

Pertanto l’esaminata censura è fondata, con il conseguente accoglimento del ricorso, e la sua portata sostanziale consente al Collegio di ritenere assorbiti gli altri motivi dedotti in ricorso.

All'esito della presente pronuncia il Comune dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza delle società controinteressate sulla scorta di una motivazione e di un'istruttoria adeguate nei termini sopra descritti.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e annulla gli atti impugnati ai sensi e per gli effetti compiutamente descritti in motivazione.

Spese compensate tra le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Andrea Gana, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Tito Aru

IL SEGRETARIO